

ACCORDO CONTRATTUALE 2023 – 2025 TRA L'AZIENDA USL ZONA

LIVORNESE, IL COMUNE DI LIVORNO E LA

STRUTTURA _____ PER LA DEFINIZIONE DEGLI

ASPETTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA SOGGETTI PUBBLICI E

SOGGETTI GESTORI DELLE RESIDENZE ASSISTENZIALI PER

ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI INSERITI ALL'INTERNO DI

MODULI SPECIALISTICI: MODULO VEGETATIVO.

L'anno 2023 il giorno ____ del mese di _____;

TRA

L'Azienda USL Toscana _____, con sede legale in _____, via

_____ (C.F. e P.I.: _____), di seguito denominata "AUSL",

rappresentata dal Direttore Generale _____, nominato con

n. ____ del _____, domiciliato per la carica presso la

suddetta azienda, il quale interviene, stipula ed agisce non in proprio, ma nella sua

qualità di _____ della AUSL;

E

Il Comune _____ con sede legale in _____, via _____

(C.F. e P.I.: _____), amministrazione di seguito denominata " _____",

rappresentata dal Direttore (o delegato), nominato con _____ n. ____ del

_____, domiciliato per la carica presso il suddetto Ente, il quale

interviene, stipula ed agisce non in proprio, ma nella sua qualità di

_____;

E

La Società _____, titolare della Struttura

_____ d'ora in poi denominata "Struttura" o "Gestore", struttura pri-

vata autorizzata ed accreditata con sede legale in _____(), via _____, C.F. _____, nella persona del suo Legale Rappresentante _____, domiciliato per la carica presso la sede della Struttura, il quale interviene, stipula ed agisce non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente della medesima;

RICHIAMATI

- il D.Lgs n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento all'articolo 8-ter "*Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio sanitarie*";
- la legge n. 328 del 8 novembre 2000 "*Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) 12 gennaio 2017, con il quale sono stati definiti i Livelli Essenziali di Assistenza di cui all'art. 1, comma 7, del D.Lgs 502/92;
- La Legge Regionale n. 40 del 24 febbraio 2005 e successive modifiche ed integrazioni recante la "*Disciplina del Servizio Sanitario Regionale*", ed in particolare l'art.19, con il quale si stabilisce che il Piano Sanitario e Sociale Regionale individua gli obiettivi di salute da assumere per la programmazione locale, definendo i criteri per l'attuazione di intese ed accordi tra Aziende per la contrattazione con i soggetti privati accreditati;
- la Legge Regionale n. 41 del 24 febbraio 2005 "*Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale*";
- la Legge Regionale n. 66 del 18 dicembre 2008 "*Istituzione del Fondo Re-*

gionale per la non autosufficienza”;

- La Legge Regionale n. 82 del 28 dicembre 2009 “*Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato*”, così come modificata dalla legge regionale n. 1 del 3 gennaio 2020 “*Nuove disposizioni in materia di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato. Modifiche alla L.R. n. 82/2009*”;
- la delibera di Giunta Regionale n. 995 del 11 ottobre 2016: “*Approvazione schema di accordo contrattuale relativo alla definizione dei rapporti giuridici ed economici tra soggetti pubblici e soggetti gestori delle strutture socio-sanitarie accreditate per l'erogazione di prestazioni a favore di anziani non autosufficienti in attuazione della DGR 398/2015*”, accordo che concerne la libera scelta per i posti nel modulo di non autosufficienza stabilizzata, tipologia base;
- Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (D.P.G.R.) 9 gennaio 2018, n. 2/R, “*Regolamento di attuazione dell’art. 62 della Legge Regionale 24 febbraio 2005 n. 41*”;
- La delibera di Giunta Regionale n. 1481 del 21 dicembre 2018: “*Adeguamento dal 1° gennaio 2019 della quota sanitaria del modulo per la non autosufficienza stabilizzata, tipologia base, all’interno delle Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.)*”, che ha fissato anche la quote capitaria sanitaria per i moduli specialistici: Bassa Intensità Assistenziale (BIA); 2 Motorio; 3 Cognitivo; 4 Vegetativo;
- Il Piano Integrato Socio Sanitario Regionale 2018/2020, approvato con Delibera del Consiglio regionale Toscano n. 73 del 9 ottobre 2019;
- la delibera di Giunta Regionale n. 273 del 2 marzo 2020: “*Determinazioni in*

merito alle azioni per l'attuazione del PSSIR 2018 – 2020” ed in particolare

la scheda n. 30 “Il consolidamento della rete socio sanitaria integrata per la cura e l’assistenza delle persone anziane non autosufficienti”;

- *Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 11 agosto 2020, n. 86/R, “Nuovo Regolamento di attuazione della Legge Regionale 28 dicembre 2009, n. 82”;*

- *La delibera di Giunta Regionale n. 1055 del 11 ottobre 2021 “Il modello regionale del Percorso di presa in carico della persona con disabilità: approvazione strumenti, procedure e metodologie, in attuazione della DGR 1449/2017”;*

- *La delibera di Giunta Regionale n. 1119 del 28 ottobre 2021”Approvazione documento “Indicazioni per la predisposizione dei regolamenti di accesso ai servizi socio-sanitari per l’area della non autosufficienza e della disabilità”;*

- *La delibera di Giunta Regionale n. 1564 del 27 dicembre 2022: “L.R. 66/2008 "Istituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza". Anno 2023: riparto alle zone distretto del Fondo per la Non Autosufficienza e delle risorse per i progetti di Vita Indipendente. Indicazioni alle Aziende UU.SS.LL. per l'erogazione delle quote sanitarie per RSA e Centri Diurni e delle quote per la disabilità”;*

- *il Regolamento Europeo n. 2016/679 (GDPR) ed il Codice nazionale di cui al decreto legislativo 196/2003 modificato in particolare dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che prevede l’obbligo per il titolare del trattamento dei dati di stipulare, con il responsabile del trattamento, atti giuridici in forma scritta che specificano la finalità perseguita, la tipologia dei dati, la durata e le modalità di trattamento, gli obblighi e i diritti del responsabile del*

trattamento, e che il responsabile effettui il trattamento attenendosi alle condizioni stabilite ed alle istruzioni impartite dal titolare;

PREMESSO

- che la Struttura è in possesso dell'autorizzazione al funzionamento come RSA ex Regolamento 2/R/2018, ovvero secondo la normativa preesistente di riferimento per il settore, rilasciata dal Comune di _____ (atto n. _____ del ___ / ___ / ___), nonché dell'accREDITAMENTO socio sanitario rilasciato da _____ (n. _____ del ___ / ___ / ___);
- che in base a quanto previsto dalla programmazione locale, è stato preso atto che la struttura è in grado di garantire l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto, riconoscendone il ruolo essenziale in relazione alla tipologia di utenza ed alla collocazione territoriale;
- che il governo nell'accesso ai moduli specialistici e nel percorso di continuità ospedale – territorio, ovvero nei percorsi di dimissioni ospedaliere protette, resta prerogativa della valutazione istituzionale pubblica e non è assogGETTABILE alle previsioni della DGRT n. 995/2016 e dalla libera scelta, in quanto fortemente ancorato al concetto di appropriatezza degli interventi;
- che la AUSL Zona – Distretto Livornese valuta quindi necessario, in relazione al fabbisogno definito dalla programmazione territoriale di riferimento, avvalersi della Struttura per le prestazioni oggetto di convenzionamento;
- che la Struttura si rende disponibile a garantire l'offerta della propria collaborazione, per le prestazioni oggetto del presente atto;
- che le parti, di comune accordo, ritengono opportuno definire i volumi di attività e gli importi contrattuali per il triennio 2023/2025, tenendo presente

l'esigenza di concertare l'attività in piena integrazione tra pubblico e privato
accreditato;

- che il convenzionamento è effettuato dalla AUSL Zona Distretto Livornese dove la Struttura ha sede, solo per i propri fabbisogni, fermo restando quanto previsto dal presente Accordo in materia di fatturazione diretta di prestazioni erogate in favore di utenti provenienti da altre Aziende USL, regionali o extra regionali o da stati dell'Unione Europea;

TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente contratto e ne costituiscono il primo patto.

Art. 2 – OGGETTO DELL'ACCORDO CONTRATTUALE

Sono oggetto del presente accordo le prestazioni da assicurare agli utenti non autosufficienti per trattamenti estensivi e/o trattamenti di lungodegenza come stabilito all'art. 30 del DPCM 12/01/2017.

n. __ posti in Modulo 4 Vegetativo presso la Struttura RSA Bastia

Trattamenti estensivi

cura e recupero funzionale a persone non autosufficienti con patologie che, pur non presentando particolari criticità e sintomi complessi, richiedono elevata tutela sanitaria con continuità assistenziale e presenza infermieristica sulle 24 ore. I trattamenti sono costituiti da prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e di riorientamento in ambiente protesico e tutelare, accertamenti diagnostici, assistenza farmaceutica, fornitura preparati nutrizione artificiale, dispositivi medici.

Trattamenti di Lungoassistenza

recupero e mantenimento funzionale, ivi compresi interventi di sollievo per chi assi-

cura le cure, a persone non autosufficienti. I trattamenti sono costituiti da prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e di riorientamento in ambiente protesico, e tutelare, accertamenti diagnostici, assistenza farmaceutica e fornitura dei preparati per nutrizione artificiale e dispositivi medici, educazione terapeutica al paziente ed al caregiver, con garanzia di continuità assistenziale, e da attività di socializzazione e animazione.

Le prestazioni riguardano utenti residenti nel territorio della Zona – Distretto Livornese o, su autorizzazione della Zona Distretto Livornese, di altre Zone della stessa AUSL. Invece, le prestazioni invece rese a cittadini inviati da altre Aziende USL regionali o extra regione dovranno essere fatturate direttamente dalla Struttura a queste ultime.

Art. 3 – OBBLIGHI DELLA STRUTTURA

La struttura s'impegna a:

- mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento, anche in caso di cessione di azienda o ramo di azienda a terzi;
- garantire l'erogazione delle prestazioni, assicurando per il personale preposto il rispetto del CCNL di riferimento e degli accordi integrativi regionali, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta (tale adempimento si intende anche per il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o parte, l'esecuzione dei servizi della struttura);
- rispettare per gli operatori impiegati nella gestione del servizio tutte le norme e gli obblighi previdenziali e assicurativi previsti dal contratto collettivo di settore, anche ai fini del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva);

- garantire la figura di un Direttore / Responsabile (art. 7 DPGR n. 2/R/2018), per un orario congruo rispetto al funzionamento della struttura, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente (DPGR n. 2/R/2018 – in caso di strutture autorizzate al funzionamento prima dell’entrata in vigore di tale DPGR, altra figura professionale idonea, ai sensi della previgente normativa), al quale siano affidati i compiti di organizzazione e gestione delle attività e di vigilanza degli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli assistiti ai sensi del presente accordo contrattuale. Il Direttore, ovvero la persona individuata quale responsabile della Struttura, rappresenta inoltre l'interlocutore e il punto di riferimento per i familiari e l'assistito e per i competenti servizi sociosanitari che lo hanno in carico. Il nominativo del direttore deve essere comunicato via pec alla AUSL prima dell’avvio del rapporto con le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti;
- garantire che le tariffe da applicare siano comprensive di tutte le prestazioni richieste dal presente accordo contrattuale e dalla normativa di riferimento;
- stipulare un'apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e contro infortuni che possano accadere all'interno della struttura;
- garantire una copertura media mensile di ore di assistenza di base alle persone, riabilitative, specialistiche ed infermieristiche, calcolata sul monte orario annuale previsto dal regolamento regionale proporzionato al numero di posti letto previsti dall’autorizzazione al funzionamento e rapportato alle 12 mensilità.

Art. 4 – MODALITA’ DI ACCESSO

L'accesso degli assistiti ai Moduli specialistici avviene a seguito della predisposizione di un piano assistenziale personalizzato (PAP) di intervento che include le attività pertinenti alla autorizzazione, piano rilasciato dalla UVM (Unità di Valutazione

Multidisciplinare) della Zona – Distretto di residenza dell'assistito in conformità al rispetto delle liste di attesa in Zona. La permanenza o prosecuzione nel modulo, oltre i tempi, ove richiesta, deve essere autorizzata dalla UVM zonale a seguito di rivalutazione dell'assistito.

L'autorizzazione rilasciata ai fini dell'accesso ne specifica l'impegno finanziario. La quota sanitaria resterà economicamente a carico della Azienda USL Zona Distretto di residenza dell'assistito. La quota sociale, se a carico, in tutto o in parte, dell'Ente Pubblico e non dell'assistito, secondo il regolamento di accesso ai servizi della Zona - Distretto, ricadrà nelle competenze del Comune di residenza dell'utente al momento del ricovero.

L'ammissione della persona assistita nella struttura è confermata dall'invio alla stessa per posta elettronica, prima dell'ingresso:

- del Piano Assistenziale Personalizzato (PAP) di intervento in cui sono definiti i bisogni della persona assistita e gli obiettivi sociosanitari che si intendono raggiungere con l'inserimento e sono indicati il periodo programmato e l'eventuale data di rivalutazione;
- di un'impegnativa amministrativa (non perfezionata nell'attesa dell'effettivo inserimento) rilasciata dai competenti uffici amministrativi, al pagamento della retta, distinta tra quota sanitaria e quota sociale (a sua volta distinta tra la quota posta a carico dell'ente pubblico e la quota posta a carico della persona ospitata).

La struttura, entro un giorno lavorativo dall'inserimento, deve confermare tramite posta elettronica l'avvenuta ammissione ai servizi competenti.

E' data facoltà alla struttura di richiedere alla persona ospitata la sottoscrizione della copia dell'impegnativa per ricevuta e accettazione.

Art. 5 – TARIFFE, QUOTE SANITARIE E SOCIALI

Per le prestazioni a favore delle persone ospitate di cui al presente contratto, la struttura riceve una retta giornaliera composta da una quota di parte sanitaria a carico dell'Azienda USL di residenza dell'assistito e da una quota di parte sociale, a sua volta eventualmente composta da una quota posta a carico dell'ente pubblico competente (AUSL/Comune) e da una quota posta a carico dalla persona ospitata.

Le tariffe massime giornaliere di riferimento (riferite alla sola quota capitaria sanitaria) non possono essere superiori a quelle indicate con le apposite delibere di Giunta Regionale (ultimo aggiornamento DGRT n. 1481/2018):

- Modulo 4 Vegetativo: Euro 65,72 al giorno.

Le quote sociali, che fanno economicamente carico al Comune, sono stabilite dal Regolamento di accesso ai servizi Comunale, si aggiungono alle suddette tariffe.

La Struttura emette tante fatture mensili separate quanti sono i rendiconti prodotti, secondo le seguenti modalità:

- a) quota sanitaria, da fatturare direttamente alla AUSL Zona Distretto di competenza;
- b) quota sociale a carico utente: da fatturare direttamente all'utente;
- c) quota sociale a carico del Comune (compartecipazione eventuale): da fatturare al Comune di residenza;

Modalità diverse sulla riscossione della compartecipazione possono essere successivamente concordate tra la struttura, tramite ulteriore accordo

Art. 6 – DISPOSIZIONI PER TUTELA SALUTE OSPITI

Le tariffe si intendono comprensive di tutte le prestazioni riabilitative specifiche al piano di trattamento, delle prestazioni sanitarie, delle prestazioni socio sanitarie e socio assistenziali, dell'assistenza religiosa, delle prestazioni alberghiere.

E' onere della struttura provvedere autonomamente all'approvvigionamento di com-

ponenti di arredo e accorgimenti dettati dalle particolari esigenze di comodità, di mobilitazione e di sicurezza degli assistiti residenti secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali. In particolare, la struttura dovrà disporre:

- degli ausili e dei presidi per l'incontinenza con sistemi di assorbenza (es. pannoloni e traverse salvaletto) di cui al DPCM 12 01 2017 (Allegato 2);
- dei dispositivi assistenziali ai sensi della DGRT n. 1313/2015 (Allegato A, punto 1).

Per tali prestazioni e materiali non potrà essere imputato alcun costo agli assistiti.

Resta inteso che le prestazioni sanitarie previste dai LEA (protesica personalizzata, nutrizione enterale e parenterale, ossigeno liquido e gassoso, medicazioni avanzate di cui al Nomenclatore, assistenza integrativa) sono garantite dal Servizio Sanitario Regionale (SSR) senza nessun costo per gli assistiti.

La struttura si impegna a garantire agli assistiti l'assistenza infermieristica (h/24 in RSD) riabilitativa di base alla persona e specialistica secondo le previsioni del DPGR n. 2/R/2018 e l'assistenza farmaceutica secondo le necessità definite nel progetto individuale sulla base della disciplina vigente (D.L. 347/2001 convertito in L. 405/2001).

La struttura è inoltre tenuta a curare l'approvvigionamento, la somministrazione e la conservazione dei medicinali prescritti dal medico curante, adottando la modalità di erogazione diretta da parte del servizio farmaceutico dell'Azienda USL che ne assicura la consegna secondo gli accordi tra l'Azienda ASL e la struttura, senza oneri a carico della stessa. L'assistenza farmaceutica (medicinali di classe "A" L. 537/1993, con esclusione degli stupefacenti soggetti a registrazione di entrata/uscita e di classe "H" impiego domiciliare, ex Osp2) agli ospiti viene erogata direttamente dall'Azienda USL, ai sensi dell'art. D.L. 347/2001, convertito in L. 405/2001. I medicinali di

classe "A", resi disponibili alla struttura, sono quelli iscritti nel prontuario terapeutico dell'Azienda USL, senza alcun onere per l'assistito.

Art. 7 – ULTERIORI DISPOSIZIONI SU TARIFFE ED IMPORTI

Le tariffe (globali) si intendono al lordo della eventuale quota di compartecipazione a carico dell'utente e della quota sociale.

La quota di compartecipazione a carico della persona ospitata, viene calcolata secondo le specifiche regolamentazioni delle zone distretto o di specifiche indicazioni regionali.

Relativamente agli importi di quota sociale a carico del Comune di residenza dell'assistito prima del ricovero, la struttura non può chiedere anticipazioni all'assistito, né ai parenti, né può rivalersi in alcun modo nei loro confronti nel caso di ritardato o mancato pagamento.

Gli inserimenti avvengono in funzione del fabbisogno individuato dai servizi dell'amministrazione pubblica stipulante che non è obbligata a saturare la struttura. Resta inteso che l'attivazione degli inserimenti e delle prestazioni è pertinenza della amministrazione stipulante che valuta la sussistenza delle condizioni per disporre l'utilizzo.

Art. 8 – INTERRUZIONI - RICONOSCIMENTO GIORNATE ASSENZA

Le parti concordano che verranno remunerate esclusivamente le prestazioni effettivamente erogate nelle modalità comunque stabilite dal presente articolo.

Per quanto riguarda le assenze si precisa che:

1. in caso di ricovero ospedaliero la Struttura deve informare tempestivamente (entro le 24 ore successive al ricovero) i servizi territoriali di riferimento. Il riconoscimento e conseguente pagamento della quota sanitaria della tariffa verrà sospeso dal giorno di ricovero ospedaliero dell'assistito. La quota sani-

taria della tariffa sarà nuovamente corrisposta dal giorno di reinserimento in Struttura. La quota sociale della tariffa sarà riconosciuta anche durante il ricovero, abbattuta del 60% (quindi si riconosce solo il 40% della quota alberghiera).

2. per i periodi di assenza a qualsiasi titolo sono considerate come un'unica giornata quelle di uscita e di rientro (se l'uscita avviene prima delle ore 13.00), quindi per l'intero periodo di assenza dovrà essere corrisposta la retta solo per la giornata di rientro (tranne il caso in cui l'uscita avvenga dopo le ore 13.00);

3. in caso di ricoveri ospedalieri non superiori a 30 giorni consecutivi è assicurato il mantenimento del posto letto;

4. in caso di ricoveri ospedalieri superiori a 30 giorni consecutivi, il servizio amministrativo della Struttura può concordare il mantenimento del posto, previo parere della UVM competente;

5. in caso di assenze per motivi familiari o rientri temporanei in famiglia occasionali (non previsti dal progetto riabilitativo individuale) non superiori a 7 giorni consecutivi, è assicurato il mantenimento del posto letto;

6. in caso di assenze per motivi familiari o rientri temporanei in famiglia occasionali (non previsti dal progetto riabilitativo individuale) superiori a 7 giorni consecutivi, il servizio amministrativo della Struttura può concordare il mantenimento del posto, previo parere della UVM competente dell'Azienda USL;

7. in caso di assenze per particolari esigenze e bisogni ulteriori previste nel Piano Assistenziale Personalizzato (PAP redatto dall'UVM Zonale) non superiori a 15 giorni consecutivi, viene corrisposta solo la quota sociale della ta-

riffa abbattuta del 60% (quindi si riconosce solo il 40% della quota alberghiera).

Art. 9 – MODALITA' DI RENDICONTAZIONE E DI LIQUIDAZIONE

La Struttura deve trasmettere, entro il 10 di ogni mese ai competenti servizi territoriali di Zona, i rendiconti (c.d. pre fatture) separati delle prestazioni effettuate nel mese precedente, che riportino l'elenco nominativo degli utenti con indicati i giorni di presenza di ciascuno, la tariffa applicata (la data di ammissione/inizio trattamento e la data di dimissione/fine trattamento) e l'eventuale quota di compartecipazione a carico di ciascun utente.

I servizi territoriali competenti provvedono a controllare i rendiconti e quindi a validarli restituendoli alla Struttura nel corso del mese.

Le fatture mensili potranno poi essere emesse solo dopo il controllo e l'invio da parte della Zona – Distretto (entro i successivi dieci giorni lavorativi, comunque non oltre la fine del mese) di appositi ordini elettronici sul canale NSO (nodo smistamento ordini), come sancito dalla legge per le Aziende e gli enti del SSN. Il numero d'ordine deve essere riportato in fattura, pena l'impossibilità di liquidazione della stessa fattura. Le fatture devono pertanto riportare il numero di ordine indicato dall'Azienda USL ed essere inviate in modalità elettronica (fattura elettronica PA) tramite il sistema di interscambio SDI e comunque conforme alla normativa vigente.

Le fatture devono essere separate con riferimento alle seguenti specifiche:

- competenze di parte sanitaria (quota sanitaria)
- competenze di parte sociale (quota alberghiera/sociale).

Le prestazioni rese a cittadini inviati da altre Aziende USL regionali o extra Regione saranno fatturate direttamente dalla Struttura a queste ultime.

La AUSL Zona-distretto provvede, purché sia stato rispettato dalla Struttura quanto

previsto dai precedenti articoli, previa verifica di regolarità contributiva e assicurativa della Struttura, accertata tramite DURC, a pagare le competenze regolarmente fatturate, corrispondenti alle prestazioni effettivamente erogate, entro 60 giorni dal ricevimento della fattura. In caso di ritardato pagamento sono applicati gli interessi di cui al D.Lgs n. 231 del 2002. I termini di decorrenza sono interrotti in caso di contestazioni.

Relativamente agli importi di quota sociale, la Struttura non può chiedere anticipazioni all'assistito, né ai parenti, né può rivalersi in alcun modo nei loro confronti nel caso di ritardato o mancato pagamento.

Le parti convengono che qualora emergano differenze tra quanto fatturato e quanto emerso da ulteriori e successivi controlli, queste sono regolate attraverso l'emissione di fatture integrative o di note di credito compensate e/o stornate nelle forme di legge.

La AUSL Zona-distretto accetta l'eventuale cessione da parte della Struttura dei diritti di credito e di ogni altro diritto derivante a suo favore dal presente contratto e/o del contratto stesso a Banche, Società di Factoring, di Leasing o altre istituzioni finanziarie e si impegna a sottoscrivere la modulistica richiesta a tal fine dalla Società cessionaria. Resta inteso che la Struttura rimane solidamente responsabile con la Società cessionaria per l'adempimento in favore dell'AUSL delle obbligazioni tutte derivanti dal presente contratto.

Art. 10 – FLUSSI INFORMATIVI

La Struttura è obbligata a fornire, concordando la modalità, i dati di attività e quelli ulteriori ritenuti necessari, secondo le specifiche indicazioni regionali/aziendali.

La Struttura è tenuta inoltre a fornire i dati di attività erogati dalle proprie strutture secondo i contenuti e nel rispetto delle scadenze e delle modalità di trasmissione pre-

viste dalle disposizioni Ministeriali e Regionali vigenti secondo le tempistiche prescritte.

Poiché la AUSL è obbligata a raccogliere e trasmettere i suddetti dati, pena l'applicazione di sanzioni relative a ritardo o a mancato invio dei Flussi Informativi, la Struttura, a sua volta, è obbligata alla trasmissione dei dati che compongono i flussi di attività e le necessarie informazioni a corredo di questi.

Art. 11 – RAPPORTI CON IL CITTADINO

La Struttura si impegna a garantire la corretta informazione alla persona interessata sulle procedure di accesso e sulle prestazioni erogabili. Durante la permanenza, la struttura sottoporrà alla persona ospitata o a chi ne ha la rappresentanza giuridica un test di gradimento sui servizi fruiti. I rapporti di cui sopra dovranno essere condotti nel pieno rispetto delle normative in materia di trasparenza e di protezione dei dati personali, provvedendo ad acquisire da parte della persona ospitata o a chi ne ha la rappresentanza giuridica il consenso scritto al trattamento dei dati particolari.

La Struttura si impegna a dare congruo avviso alle persone ospitate ed alla AUSL di eventuali sospensioni temporanee delle prestazioni, fermo restando che di norma le prestazioni previste dal presente contratto non possono essere interrotte.

In ogni caso, le chiusure di servizi dovranno essere preventivamente comunicate alla AUSL e dalla stessa espressamente autorizzate.

Art. 12 – ELENCO DEL PERSONALE

La Struttura, al momento della stipula del presente contratto, consegna alla AUSL l'elenco del personale che opera al suo interno con rapporto di lavoro subordinato o di altra forma legale di idonea collaborazione. In tale elenco viene indicato il personale che ha scelto di esercitare anche in regime di libera professione. Le eventuali modifiche verranno comunicate tempestivamente.

ART. 13 - INCOMPATIBILITA'

La Struttura si impegna ad accertare e dichiarare che nessuno dei sanitari o di altro personale che opera presso la Struttura si trova in situazione di incompatibilità rispetto alla Legge 412/1991 e smi art. 4 co. 7 e Legge 662/1996 e smi art. 1 co. 5 e co. 19.

Della verifica sopra indicata viene data comunicazione con apposita dichiarazione scritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e smi alla AUSL entro il 31 Gennaio di ogni anno.

La Struttura si impegna a consegnare tempestivamente la documentazione richiesta.

E' fatto altresì divieto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e smi e del Piano Nazionale Anticorruzione, ai dipendenti della AUSL che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti le attività del presente accordo, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso la Struttura.

ART. 14 - RISPETTO NORMATIVA VIGENTE

Le attività all'interno della Struttura devono essere condotte nel pieno rispetto della legge sulla trasparenza (D.Lgs. n. 33 del 14 Marzo 2013 e successive modificazioni), sul procedimento amministrativo (Legge n. 241 del 7/8/1990 e successive modificazioni), della legge sulla protezione dei dati personali e della normativa sulla privacy, provvedendo ad acquisire dalla persona ospitata o a chi ne ha la rappresentanza giuridica il consenso scritto al trattamento dei dati personali e sensibili. E' fatto divieto alla Struttura di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa. Ulteriori specifiche sono indicate nell'apposito articolo dedicato al trattamento dei dati.

Per quanto riguarda i requisiti inerenti la normativa sulla sicurezza e di prevenzione incendi la Struttura garantisce tutti gli obblighi derivanti dal D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni, anche relativamente alla gestione delle emergenze, alla prevenzione incendi e del primo soccorso.

Gli obblighi relativi ad interventi strutturali, impiantistici e di manutenzione necessari per assicurare ai sensi del D.Lgs. 81/2008 la sicurezza dei locali della Struttura, sono a carico della Società che si impegna ad adeguare la stessa, il personale e l'organizzazione secondo le normative nazionali e regionali che potranno intervenire nel periodo di vigenza del presente atto.

ART. 15 – CONTROLLI

La funzione di controllo esterno rappresenta una componente essenziale per il corretto funzionamento del sistema nel suo complesso e per favorire il miglioramento della qualità delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Regionale. I controlli sono eseguiti direttamente dalla AUSL, tramite le Commissioni Multidisciplinari su mandato del Comune, secondo procedure definite.

Al termine delle verifiche, viene emesso e rilasciato idoneo e completo verbale contenente una descrizione delle operazioni compiute nonché degli esiti, concedendo, in caso di rilievi, un termine per le controdeduzioni da parte della Struttura.

La AUSL si riserva, in ordine alle attività erogate dalla Struttura e sulla base dell'attuale normativa in materia, di effettuare mediante accessi diretti attività di controllo e vigilanza, tramite le strutture aziendali preposte, sul rispetto del presente accordo contrattuale. A tale scopo la Struttura metterà a disposizione la documentazione sanitaria e amministrativa inerente l'attività svolta.

Si conviene altresì che saranno attivati anche controlli di tipo amministrativo effettuabili sia mediante accesso diretto alla Struttura, sia a mezzo della documentazione

amministrativa da unirsi alla richiesta di pagamento a prova della prestazione erogata.

ART. 16 – TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI E VERIFICA ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI

Ai sensi di quanto previsto dall’ultima delibera ANAC n. 371 del 27 luglio 2022, le prestazioni oggetto del presente contratto possono anche essere soggette agli obblighi di tracciabilità (CIG codice identificativo) di cui all’art. 3, comma 1, Legge 136/2010; sono fatte salve diverse disposizioni normative o interpretative che dovessero intervenire nel periodo di vigenza contrattuale. La Struttura si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postale, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane, dedicati, anche non in via esclusiva.

I soggetti pubblici firmatari del presente contratto, ai fini del pagamento delle competenze dovute alla Struttura, acquisiscono il documento di regolarità contributiva (DURC).

La liquidazione delle competenze avviene nel caso in cui la Struttura risulti in regola con la contribuzione verso gli Enti previdenziali. In caso di accertata irregolarità del DURC viene trattenuto l’importo corrispondente alle inadempienze accertate nel DURC medesimo, e tale importo è versato direttamente dalla AUSL a INPS e/o INAIL come intervento sostitutivo.

ART 17 - EFFICACIA DELL’ACCORDO CONTRATTUALE

Il presente accordo contrattuale è sottoscritto dalla AUSL Zona Distretto e dal Comune nel cui territorio è ubicata la Struttura ed ha efficacia nei confronti di tutte le altre Aziende sanitarie del territorio regionale ed extra regionale che intendono usufruire delle prestazioni previste nell’accordo stesso, fermo restando la fatturazione separata nei confronti di ciascuna di esse.

ART. 18 – INADEMPIENZE, SOSPENSIONE, RECESSO, RISOLUZIONE

18.1. Inadempienze e penali.

Nel caso di riscontrate inadempienze al presente contratto, la AUS è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della Struttura devono essere comunicate alla AUSL entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni.

In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte della AUSL, il competente Ufficio procede all'applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 800,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Struttura per le prestazioni rese.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della AUSL a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per la Società dall'adempimento dell'obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze.

18.2. Sospensione

I soggetti pubblici firmatari del presente contratto (AUSL e Comune) si riservano la facoltà di sospendere il contratto qualora accertino il mancato rispetto degli adempimenti previsti dal presente accordo. Di fronte a tale inosservanza è concesso alla Struttura un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell'inottempe-

ranza, si procede a sospendere la convenzione per 90 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, il contratto si intende automaticamente risolto.

18.3. Recesso

Qualora la Struttura intenda recedere dal contratto deve darne comunicazione ai soggetti pubblici firmatari del presente contratto tramite PEC con preavviso di almeno tre mesi.

I soggetti pubblici firmatari del presente contratto possono recedere dalla convenzione per motivate esigenze di pubblico interesse o per il sopraggiungere di diversa normativa regionale o nazionale in materia, dando comunicazione tramite PEC con preavviso di almeno tre mesi. In tale caso, nessun indennizzo è dovuto alla Struttura.

18.4. Risoluzione

I soggetti pubblici firmatari del presente contratto possono risolvere il contratto previa comunicazione scritta inoltrata tramite PEC e con preavviso, di norma, di un mese, nei seguenti casi:

- reiterate contestazioni per fatturazione errata;
- reiterate ipotesi di inosservanza delle disposizioni del presente contratto tali da essere valutate, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione del contratto;
- sospensione dell'attività non preventivamente concordata con la AUSL.

18.5. Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto decade di diritto in misura parziale o totale nei seguenti casi:

- ritiro, revoca o perdita dell'autorizzazione / accreditamento;
- accertato caso di incompatibilità del personale addebitabile a responsabilità della Struttura;
- nel caso in cui nella gestione e proprietà della Struttura vengano accertate in-

filtrazioni mafiose da parte della Prefettura;

- in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

ART. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali deve avvenire nel rispetto della normativa di settore e del GPDR di cui al Regolamento UE 679/2016. La Struttura quale autonomo titolare dei dati, nell'effettuare le operazioni ed i compiti ad essa affidati, deve osservare le norme di legge sulla protezione dei dati personali ed attenersi alle decisioni del Garante per la protezione dei dati personali provvedendo ad evaderne le richieste. La Struttura è altresì tenuta ad osservare compiutamente quanto disposto dalla suddetta normativa ed in particolare deve informare la AUSL /Zona-distretto in merito alla puntuale adozione di tutte le misure di sicurezza previste, così da evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. In ogni caso la Struttura si impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dalla AUSL Zona-distretto committente o dai soggetti sopra indicati senza preventivo consenso della AUSL Zona-distretto stessa, non rientrando tali operazioni tra quelle affidate alla Struttura.

Per gli utenti inseriti nella Struttura per i Moduli Specialistici, il titolare dei dati resta la AUSL stessa che individua questa ultima quale Responsabile Esterno del trattamento con apposito atto giuridico in relazione alle attività di natura assistenziale. Il presente accordo ha validità per il tempo necessario ad eseguire le attività affidate al responsabile, e si considera venuto meno al termine delle attività stesse o qualora venga meno il rapporto con il Titolare.

Il Responsabile del trattamento, per l'espletamento delle operazioni affidategli dalla AUSL tratta anche i dati anagrafici e di salute dei pazienti. Il Responsabile del trattamento è tenuto ad organizzare, gestire e supervisionare tutte le operazioni di trattamento di competenza attenendosi ai principi generali e alle disposizioni della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, ovvero, assicurare che i dati personali oggetto del trattamento siano: trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi; a tale riguardo, l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi dovrà essere ridotta al minimo, in modo da escludere il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi, ovvero adottando modalità che permettano di identificare gli interessati solo in caso di necessità; esatti e, se necessario, aggiornati; pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento.

Art. 20 – POLIZZE ASSICURATIVE

A copertura dei rischi inerenti l'attività svolta per conto della AUSL dalla Struttura/Società con mezzi, strumenti e personale propri, il contraente dichiara espressamente di essere in possesso della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, con massimali adeguati e dal medesimo ritenuti congrui, della polizza assicurativa a copertura del rischio incendio fabbricati, nonché della polizza infortuni in favore dei soggetti che usufruiscono delle prestazioni oggetto del presente accordo, esonerando espressamente la AUSL da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento della attività oggetto dell'accordo stesso.

ART. 21 - CODICE DI COMPORTAMENTO

La Struttura è tenuta a far osservare, a tutti i professionisti e a tutto il personale ope-

rante a qualsiasi titolo, i principi contenuti nel codice di comportamento della AUSL adottato con deliberazione del direttore generale e pubblicato sul sito aziendale alla voce “amministrazione-trasparente- disposizioni generali – atti generali”.

ART. 22 – FORO COMPETENTE

Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le parti in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione della presente contratto, che non venisse risolta bonariamente, è deferita in via esclusiva al Foro di Livorno.

A tal fine le parti eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi legali.

Art. 23 – DECORRENZA E DURATA

Le parti convengono che il presente accordo ha validità a copertura delle prestazioni erogate nel triennio 2023 – 2024 - 2025.

Alla scadenza è prevista la possibilità di procedere ad una ripetizione annuale, nonché di attivare la proroga di tre mesi nelle more di un'eventuale successiva contrattazione.

Ogni variazione al presente contratto deve essere concordata fra le parti e recepita con atto scritto.

ART. 24 – REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso a cura e a spese della parte che avrà interesse a farlo.

Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A – Tariffa Parte I, al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

L'imposta di bollo derivante dalla stipula del presente accordo contrattuale è a carico della Struttura che, qualora non sia un Ente del Terzo Settore che dovesse godere dell'esenzione, provvede al pagamento nei modi previsti dalla legge.

Art. 25 – SOTTOSCRIZIONE

Il presente Accordo contrattuale viene stipulato in forma di scrittura privata non autenticata, secondo le regole della sottoscrizione digitale, con firma elettronica.

Luogo e data _____

IL DIRETTORE GENERALE DELLA AZIENDA USL TOSCANA

(o suo delegato)

IL COMUNE DI _____ (o suo delegato)

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA STRUTTURA _____